



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 100 DEL 7 febbraio 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Impresa Costruzioni Tremari Angelo di Tremari Sergio & C. S.a.s./ Comune di Maslianico. Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di interventi di adeguamento antincendio nel plesso scolastico "G. Rodari" di Maslianico (Co). Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 45.180,17 euro.

Prec. 357/17/L

Il Consiglio

Considerato in fatto

Con l'istanza prot. n. 57386 del 20 aprile 2017, l'impresa Costruzioni Tremari Angelo di Tremari Sergio & C. S.a.s. chiede un parere all'Autorità sulla legittimità dell'esclusione disposta in suo danno dalla stazione appaltante, motivata dall'asserita incoerenza tra i lavori eseguiti documentati dall'impresa e quelli da affidare. Chiede inoltre se sia corretto il riferimento alla cat. OS 18 - A per identificare i lavori oggetto dell'affidamento.

Il Comune ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di interventi di adeguamento antincendio nel plesso scolastico "G. Rodari" di Maslianico. Le opere principali sono indicate come appartenenti alla cat. OS18/A - fornitura e posa in opera di una scala antincendio esterna al corpo di fabbrica della scuola da adeguare a funzione di emergenza e atta a garantire l'incolumità delle persone. Trattandosi di una gara di importo inferiore a 150.000 euro, l'ente ha chiesto di comprovare i requisiti di partecipazione con l'allegazione di certificati di esecuzione lavori analoghi a quelli identificati nel bando. Data la natura dei lavori documentati dall'istante, che ad avviso del responsabile del procedimento " *appartengono più alla cat. OG1 - Edifici civili e industriali o alla carpenteria metallica leggera*", dopo l'aggiudicazione provvisoria, il Comune ha escluso l'impresa non ritenendo comprovata la capacità tecnica richiesta in base ai lavori eseguiti, tutti relativi a fornitura e posa in opera di manufatti come *parapetti, ringhiere e cancellate* in ferro e altri materiali metallici.

Nella sua memoria difensiva, il Comune sostiene che i lavori richiesti appartengono alla carpenteria metallica pesante e correttamente sono da inquadrarsi nella cat. OS18/A; i lavori svolti dalla Tremari S.r.l. invece sarebbero classificabili come carpenteria leggera inclusa nella cat. OG1 "Edifici civili e industriali". Invocando la discrezionalità tecnica, l'ente afferma che non è riscontrabile la coerenza tra i lavori indicati dall'impresa e quelli riportati nel progetto, quindi rivendica la facoltà di non riconoscere analogia tra gli stessi nel caso di specie.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

In secondo luogo fa rilevare di aver applicato il soccorso istruttorio concedendo un termine per produrre la documentazione richiesta.

Infine precisa di non concordare con l'impresa che prospetta una suddivisione delle opere tra un importo di 31.000,00 euro come OS18/A e un importo pari al restante 75% dell'importo globale per la fornitura oltre incidenza della mano d'opera (25%). Tale ricostruzione rappresenterebbe un artificio volto ad aggirare la carenza di qualificazione dell'impresa al fine di ricorrere al subappalto della posa in opera tramite altra ditta.

Ritenuto in diritto

Ai sensi della tabella sintetica delle categorie, in vigore dal 19 gennaio 2017, la categoria specializzata OS18 riguarda "componenti strutturali in acciaio". L'impresa riferisce di aver prodotto certificato di attestazione SOA per le cat. OG6, OG3 e OG1, tutte in II classifica.

Tuttavia, per i lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, non essendo previsto l'obbligo di attestazione SOA, i requisiti di capacità tecnica devono essere comprovati tramite certificati di esecuzione lavori e i lavori ritenuti analoghi devono essere specificati nel bando di gara, come previsto dalla Deliberazione n. 165/2003 ex Avcp, che segnalava l'opportunità di inserire nei bandi di gara per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro l'indicazione della natura degli stessi.

Come già affermato dall'Autorità nella Delibera n. 898 del 6 settembre 2017, per gli appalti di importo inferiore ai 150.000 euro, *"in caso di qualificazione in gara, spetta alla stazione appaltante, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, il compito di effettuare un giudizio sulla similarità tra lavori oggetto del contratto e lavori eseguiti dall'impresa nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, sulla base di un riscontro concreto ed oggettivo che tenga conto della specificità del contenuto della singola procedura ad evidenza pubblica"*. Per quanto concerne il rapporto di analogia tra lavori eseguiti e lavori da eseguire di cui all'art. 90, d.P.R. n. 207/2010, l'Autorità ha chiarito che *"tale analogia da intendere come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri, il cui accertamento è rimesso al giudizio discrezionale della stazione appaltante cui spetta di valutare "la minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara"* (Parere di precontenzioso n. 8 del 16 gennaio 2014).

Nel caso di specie, l'ente committente ha richiesto una particolare competenza in materia di strutture antincendio e l'esecuzione di lavorazioni specialistiche atte a garantire la sicurezza, con caratteristiche dettate dalla normativa comunitaria di settore, non ritenendo adeguate le



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

esperienze in materia di carpenteria generale offerte dall'impresa. La valutazione non può ritenersi irragionevole in quanto motivata da una logica esigenza di maggiore affidabilità dovuta alla natura delle opere richieste.

Per quanto concerne l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio, la stazione appaltante ha documentato la possibilità di integrare le certificazioni ritenute carenti concessa all'impresa nel corso della procedura di gara con due successivi termini (27.11.2015 e 11.12.2015), pertanto non può essere ritenuto illegittimo il *modus procedendi* che ha condotto alla declaratoria di esclusione dalla partecipazione dell'impresa.

In ordine alla classificazione delle opere, si rileva che la stazione appaltante definisce opera principale del progetto la costruzione della scala antincendio esterna al corpo di fabbrica; infatti dal capitolato speciale e dal computo metrico si evince che del totale previsto per gli interventi di adeguamento antincendio, l'importo previsto per la scala di emergenza è pari a 42.708,00 euro e non soltanto 31.000,00 euro per la fornitura e posa in opera come indicato dall'impresa. Pertanto, il frazionamento dei lavori tra incidenza dei materiali e della mano d'opera suggerito dall'istante corrisponde a una artificiosa suddivisione allo scopo di rientrare nei limiti di legge per il ricorso al subappalto della manodopera nell'esecuzione delle opere per le quali non può vantare esperienza specifica.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, legittimo l'operato della stazione appaltante.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 febbraio 2018

Il Segretario Maria Esposito